

REGOLAMENTO (UE) N. 349/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2011

recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per determinare i dati e i metadati da trasmettere sugli infortuni sul luogo di lavoro di cui all'allegato IV di tale regolamento nonché per determinare i periodi di riferimento, gli intervalli di tempo e i termini per la trasmissione dei dati.
- (3) I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità del principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.
- (4) È stata effettuata e valutata un'analisi del rapporto costo/benefici, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L'espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un'attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali *nel corso del lavoro*; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro;
- b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'infortunio;
- c) «attività economica del datore di lavoro»: la principale attività «economica» dell'unità locale dell'impresa che occupa la vittima;
- d) «età»: l'età della vittima al momento dell'infortunio;
- e) «tipo di lesione»: le conseguenze fisiche per la vittima;
- f) «ubicazione geografica»: l'unità territoriale in cui si è verificato l'incidente;
- g) «dimensione dell'impresa»: il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) dell'unità locale dell'impresa che occupa la vittima;
- h) «nazionalità della vittima»: il paese di cittadinanza;
- i) «giornate perdute»: il numero di giorni di calendario in cui la vittima è stata assente dal lavoro a causa di un infortunio sul lavoro.
- j) «posto di lavoro»: la natura abituale od occasionale del luogo/posto occupato dalla vittima al momento dell'infortunio;
- k) «tipo di luogo»: il posto di lavoro, i locali o lo spazio in generale in cui è avvenuto l'infortunio;
- l) «tipo di lavoro»: il principale tipo di lavoro o compito (attività generica) svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l'infortunio;

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.⁽²⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- m) «attività fisica specifica»: l'esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell'infortunio;
- n) «agente materiale dell'attività fisica specifica»: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio;
- o) «deviazione»: l'ultimo evento, deviante rispetto alla norma, che ha portato all'infortunio;
- p) «agente materiale della deviazione»: lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale;
- q) «contatto — modalità di lesione»: il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall'agente materiale che ha provocato la lesione;
- r) «agente materiale del contatto — modalità di lesione»: lo strumento, l'utensile o l'oggetto con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.

Articolo 2

Dati necessari

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i microdati sulle persone che sono state vittime di un infortunio nel corso del lavoro durante il periodo di riferimento e i relativi metadati. L'elenco delle variabili da trasmettere alla Commissione (Eurostat), il carattere obbligatorio o facoltativo della variabile e il primo anno per la trasmissione dei dati sono indicati nell'allegato I.
2. I dati relativi agli infortuni sul lavoro per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i coadiuvanti familiari e gli studenti sono forniti su base volontaria.
3. I dati relativi agli infortuni sul lavoro di cui all'allegato II, soggetti alle disposizioni nazionali in materia di segreto statistico, sono forniti su base volontaria.
4. I dati relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi nell'anno di riferimento sono preferibilmente basati su registri e altre fonti

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.

amministrative. Se questo non è possibile, possono essere utilizzate, per completare i dati mancanti, stime e imputazioni, anche basate su indagini e non su dati rilevati individualmente.

Articolo 3

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno civile nel quale gli infortuni sono notificati alle autorità nazionali competenti.

Articolo 4

Metadati

1. Oltre ai dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una verifica e un aggiornamento annuali dei metadati.
2. I metadati sono trasmessi secondo il modello indicato dalla Commissione (Eurostat) e comprendono le voci di cui all'allegato III.

Articolo 5

Trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati e dei metadati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando lo standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat) entro i diciotto mesi seguenti il periodo di riferimento.
2. I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) per via elettronica, utilizzando il punto di ingresso unico della Commissione (Eurostat).

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

ELENCO DELLE VARIABILI

Statistiche europee degli infortuni sul luogo di lavoro (ESAW) Variabili delle fasi 1 e 2

Variabili	Specificazioni	Primo anno di trasmissione dei dati
Numero del caso	Numero unico che individua ogni singolo record e garantisce che esso corrisponda a un singolo caso di infortunio di lavoro. Il numero del caso deve essere preceduto dalle 4 cifre dell'anno in cui l'infortunio è dichiarato alle autorità nazionali competenti.	2013
Attività economica del datore di lavoro	Livello a 4 cifre della NACE Rev.2 ⁽¹⁾	2013 per i settori A e C-N della NACE Rev.2 e 2015 per i settori B e O-S della NACE Rev.2.
Professione della vittima	Livello a 2 cifre di ISCO-08	2013
Età della vittima	Numero a 2 cifre	2013
Sesso della vittima	Codice a 1 cifra	2013
Tipo di lesione	Versione a 3 cifre della classificazione ESAW dei «tipi di lesione» conformemente alla metodologia ESAW.	2013
Parte del corpo lesa	Versione a 2 cifre della classificazione delle «parti del corpo lese» conformemente alla metodologia ESAW.	2013
Ubicazione geografica dell'infortunio	Codice a 5 cifre secondo la classificazione NUTS. ⁽²⁾	2013
Data dell'infortunio	Variabile numerica definita in termini di anno, mese e giorno	2013
Ora dell'infortunio	Variabile a 2 cifre che indica il tempo in ore secondo la metodologia ESAW	facoltativo
Dimensioni dell'impresa	Categorie secondo la metodologia ESAW	facoltativo
Nazionalità della vittima	Categorie secondo la metodologia ESAW	facoltativo
Status professionale della vittima	Categorie secondo la metodologia ESAW	2013
Giornate perdute (gravità)	Categorie secondo la metodologia ESAW. Sono utilizzati codici specifici per definire l'invalidità permanente e gli infortuni mortali.	2013
Ponderazione rilevazione ESAW	Da utilizzare quando lo Stato membro ricorre ad un campione per la raccolta dei dati relativi agli infortuni e/o intende correggere sottodichiarazioni. Se non pertinente è utilizzato il valore predefinito pari a 1.	2013

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Variabili della fase 3 ESAW relative a cause e circostanze

Variabili	Specificazioni	Primo anno della trasmissione dei dati
1. Posto di lavoro	Categorie secondo la metodologia ESAW	2015 (*)
2. Tipo di luogo	Versione a 3 cifre della classificazione ESAW «Tipo di luogo» secondo la metodologia ESAW	2015 (*)
3. Tipo di lavoro	Versione a 2 cifre della classificazione ESAW «Tipo di lavoro» secondo la metodologia ESAW	2015 (*)
4. Attività fisica specifica	Versione a 2 cifre della classificazione ESAW «Attività fisica specifica» secondo la metodologia ESAW	2015 (*)
5. Deviazione	Versione a 2 cifre della classificazione ESAW «Deviazione» secondo la metodologia ESAW	2015 (*)
6. Contatto — modalità di lesione	Versione a 2 cifre della classificazione ESAW di «contatto — modalità di lesione» conformemente alla metodologia ESAW	2015 (*)
7. Agente materiale dell'attività fisica specifica	Versione a 4 cifre della classificazione ESAW di «agente materiale dell'attività fisica specifica» conformemente alla metodologia ESAW	2015 (*)
8. Agente materiale della deviazione	Versione a 4 cifre della classificazione ESAW «Agente materiale» secondo la metodologia ESAW	2015 (*)
9. Agente materiale del contatto — modalità di lesione	Versione a 4 cifre della classificazione ESAW «Agente materiale» secondo la metodologia ESAW	2015 (*)
Ponderazione di cause e circostanze	Da utilizzare quando lo Stato membro ricorre a un campionamento supplementare per la codifica delle variabili della fase 3 ESAW relative a cause e circostanze Se non pertinente è utilizzato il valore predefinito pari a 1.	2015

(*) Trasmissione obbligatoria di almeno 3 delle 9 variabili

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PROFESSIONI PROTETTE DAL SEGRETO STATISTICO (DATI FORNITI SU BASE VOLONTARIA)

Secondo la classificazione ISCO-08:

- 0 Forze armate
- 3351 Ispettori di dogana e di frontiera
- 3355 Ispettori di polizia e detective
- 541 Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza
 - a. 5411 Vigili del fuoco
 - b. 5412 Agenti di polizia
 - c. 5413 Agenti di custodia carceraria
 - d. 5414 Agenti di sicurezza
 - e. 5419 Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza non classificati altrove

Secondo la classificazione NACE Rev.2:

- 84.22 Difesa nazionale
 - 84.23 Giustizia ed attività giudiziarie
 - 84.24 Ordine pubblico e sicurezza nazionale
 - 84.25 Attività servizi antincendio
-

ALLEGATO III

METADATI

Se del caso e se utile ai fini della piena comprensione dei dati ESAW, i metadati indicano quanto segue:

- la popolazione considerata in termini di settori NACE Rev.2 e eventuali sottosectori, e status professionale,
 - le informazioni relative a professioni/attività per le quali i dati relativi agli infortuni sul lavoro sono soggetti alle disposizioni nazionali in materia di riservatezza e non possono essere trasmessi,
 - i tassi di dichiarazione degli infortuni sul lavoro da utilizzare per correggere sottodichiarazioni,
 - la copertura dei diversi tipi di infortuni, come spiegato nella metodologia ESAW,
 - il metodo di campionamento — se del caso — utilizzato nell'impostazione della raccolta dei microdati,
 - il metodo di campionamento — se del caso — utilizzato per la codifica delle variabili relative a cause e circostanze,
 - i dati degli incidenti stradali mortali e degli incidenti mortali a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato in orario di lavoro da lavoratori che non rientrano nel settore H «Trasporto» della NACE Rev.2,
 - le informazioni su ogni specificità nazionale essenziale per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e di indicatori comparabili.
-